



Sentenza n. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73787 R.G. promosso da (omissis) (omissis)

nata a (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Riccio

(RCCDRD74H08F839E) e dell'avv. Teresa Gambuti

(GMBTRS82S67B963H), domiciliata presso il loro studio in Napoli alla

via G. Melisurgo n. 15 (p.e.c.

avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it,

teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

- dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto

difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;

- del Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., contumace.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 16.10.2023, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per la ricorrente l'avv. Enrica Troisi per delega degli avv.ti Riccio e Gambuti e per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto

1. Con il ricorso in epigrafe, di riassunzione del giudizio promosso innanzi alla Sezione del Lavoro del Tribunale di Nola che, con la sentenza del 26.5.2022 n. 1125, ha affermato il suo difetto giurisdizione su tre dei capi della domanda attorea, la Sig.(omissis) docente con nomina in ruolo nella scuola elementare con decorrenza giuridica dal 10.9.1983 e con decorrenza economica dal 7.5.1987, ha chiesto l'accertamento del diritto al computo del riscatto ai fini pensionistici del detto periodo di servizio dal 10.9.1983 al 7.5.1987 giudiziariamente riconosciuto ai soli fini giuridici.

Dagli atti risulta che la ricorrente con le istanze del 10.7.1988, del 18.8.1988 e del 29.6.1988 ha chiesto al Provveditorato agli studi di Napoli il computo del servizio riconosciuto sotto il profilo giuridico (dal 10.9.1983 al 6.5.1987) ai fini della carriera e della pensione, nonché il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita.

Con il provvedimento n. 0046.23\01.2019.0000273 del 23.01.2019, l'I.N.P.S. non ha accolto le istanze della (omissis) con la seguente motivazione *“la domanda viene respinta in quanto nel periodo richiesto a computo è assente la contribuzione”* riconoscendo, però, il computo di 10 mesi e 5 giorni ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza. Sicchè, in data 22.2.2019 la (omissis) ha presentato ricorso amministrativo all'I.N.P.S. contestando il mancato riconoscimento del riscatto nei termini richiesti nella domanda presentata in data 18.8.1988, senza alcuna risposta da parte dell'Istituto.

Cosicchè in questa sede la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al computo del riscatto, ai fini pensionistici e della misura della pensione, dei periodi che vanno dall'1.8.1983 (decorrenza giuridica della sua nomina) al 7.5.1987 (decorrenza economica della sua nomina); la dichiarazione del diritto di essere posta in quiescenza l'1.9.2016 e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro a far data dall'1.9.2016; la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.

2. Con la memoria di costituzione dell'8.6.2023 l'Inps ha eccepito in via preliminare il difetto della domanda di riscatto secondo quanto stabilito dall'art. 147 del DPR 29.12.1973 n. 1092; sempre in via

preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito ha rappresentato che non potevano essere riconosciuti i periodi non coperti da contribuzione; in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

3. A seguito dell'udienza del 23.6.2023 con l'ordinanza n. 145 del 3.7.2023 questo Giudice ha chiesto il deposito a cura di parte ricorrente di una serie di documenti; deposito avvenuto in data 4.9.2023.

4. Nell'udienza del 16.10.2023 la difesa della ricorrente nel riportarsi a quanto rappresentato nel ricorso, ha ritirato la domanda relativa alla dichiarazione di porre la (omissis) in quiescenza in data 1.9.2016, e ha comunicato che la stessa è ancora in servizio; per il resto ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La difesa dell'Inps ha ribadito la richiesta di estromissione dal giudizio e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe in riassunzione la Sig.ra (omissis) docente di ruolo nella scuola elementare con decorrenza giuridica dal 10.9.1983 e con decorrenza economica dal 7.5.1987, ha chiesto l'accertamento del diritto al computo del riscatto ai fini pensionistici dei periodi dal 10.9.1983 al 6.5.1987.

2. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione atteso che, nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato il 23.1.2023, lo stesso non si è costituito in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

3. Sempre in via preliminare non può essere accolta la richiesta di estromissione dell'Inps, atteso che lo stesso è parte sostanziale del rapporto pensionistico ed avendo esso, peraltro, provveduto a decidere in ordine alla posizione contributiva dell'istante col provvedimento n. 0046.23\01.2019.0000273 del 23.01.2019.

4. Non può essere nemmeno accolta l'eccezione, pure svolta dall'Inps, di inammissibilità del ricorso sul rilievo dell'assenza della preventiva domanda amministrativa della deducente, posto che la domanda di riconoscimento ai fini pensionistici del servizio giudiziariamente riconosciuto ai soli fini giuridici risulta tempestivamente presentata al datore di lavoro; e in ogni caso l'eccezione appare del tutto inconsistente considerandosi che l'Inps, come appena innanzi si è precisato, ha dato anche riscontro nel merito alla citata domanda.

5. Nel merito il ricorso introduttivo in riassunzione è parzialmente fondato nei sensi che appresso si espongono.

5.1. Quanto alla domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto ad essere collocata in pensione a decorrere dal 2016 e alla conseguente declaratoria di cessazione dal servizio da tale anno, si

deve tenere conto della rinuncia al relativo capo di domanda espressa dalla difesa di parte attorea nell'odierna udienza; e deve considerarsi che la domanda è inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere osservandosi che la deducente è tuttora in servizio attivo e che alcuna istanza di collocamento in quiescenza sia pure condizionata alla vittoria nel presente giudizio essa ha inoltrato, e anche per il principio del factum infectum fieri nequit stante il non reversibile servizio svolto.

5.2. Nel residuo merito il ricorso è fondato.

Si pone in evidenza che parte ricorrente ha superato il concorso magistrale nel 1982 e che con il decreto del Provveditorato agli studi di Napoli del 17.5.1990 è stata confermata in ruolo dall'1.9.1988.

Il Pretore di Napoli con la sentenza n. 12078/1993 ha riconosciuto il diritto della (omissis) alla nomina in ruolo, sotto il profilo della decorrenza giuridica, a far data dal 10.9.1983 oltre al risarcimento del danno, nomina poi avvenuta il 7.5.1987. La predetta sentenza, oggetto di gravame, è stata confermata dal Tribunale di Napoli in appello con la sentenza n. 1801/1998. Infine, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14318/2000 ha accolto in parte e limitatamente alle spese di lite il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la predetta sentenza.

Inoltre, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 16452/2005 ha quantificato il danno subito dalla ricorrente e riconosciuto con condanna generica dal Pretore di Napoli con la conseguente

condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento di € 99.826,74.

5.3. Ebbene, tanto premesso, le fattispecie normative da prendere in considerazione nella caso in esame sono gli artt. 142, 145 e 147 del DPR 29.12.1973 n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). L'art. 142, comma 2, prevede che qualora "si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito"; l'art. 145 fa riferimento all'onere da parte del dipendente pubblico di dichiarare, al momento dell'assunzione, tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza; infine l'art. 147, comma 1, prevede che "Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza".

Dagli atti di causa e dalle vicende giudiziarie sopra brevemente rappresentate è emerso che, nel rispetto della predetta normativa, la ricorrente ha ritualmente inoltrato domanda di computo del servizio giudiziariamente riconosciuto ai soli fini giuridici al datore di lavoro e che l'Inps ha riconosciuto per l'arco temporale intercorrente tra la

decorrenza giuridica e la decorrenza economica (dal 10.9.1983 al 7.5.1987) il periodo utile di dieci mesi e cinque giorni ai fini della pensione.

L'Inps ha, inoltre, precisato nella memoria di costituzione che *“La pretesa della ricorrente non può essere soddisfatta con le istanze presentate a suo tempo, ma può trovare soluzione inoltrando una istanza di riscatto dei periodi di vuoto, secondo l'art. 142 dello stesso Testo Unico, denominato appunto riscatto decorrenza giuridica-economica attraverso il quale si possono riscattare tutti i periodi intercorrenti fra un servizio e il successivo per tutta la durata della nomina giuridica fino a quella economica (1983-1987)”*.

Quindi, in sostanza, l'Istituto ha spontaneamente ammesso la riscattabilità del periodo dal 10.9.1983 al 6.5.1987, e pertanto non sono più attuali le argomentazioni afferenti alla necessità di una specifica istanza ex art. 147 del Testo unico, tenendo anche presente che la risposta dell'Istituto alle istanze della ricorrente è pervenuta dopo trent'anni in evidente violazione dei ben più ridotti termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (trenta giorni) e dal DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (l'art. 149 prescrive novanta giorni).

Sussiste anche un dovere di lealtà e correttezza nei confronti del pubblico dipendente a carico dell'Amministrazione, che, nel caso in esame, era ben a conoscenza della situazione della (omissis), in quanto nel ricorso proposto nel 2019 avverso il provvedimento di

diniego la stessa aveva rappresentato la sussistenza della differenza della decorrenza giuridica da quella economica e così l'Inps avrebbe potuto chiedere chiarimenti e indicare la corretta modalità di presentazione della relativa domanda senza attendere l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Pertanto, in considerazione delle statuizioni del Giudice civile, delle considerazioni dell'Inps nella memoria di costituzione e in assenza di contestazioni da parte del datore di lavoro non costituito in giudizio, va riconosciuto il diritto della (omissis) al riscatto ai fini pensionistici e della buonuscita del periodo dal 10.9.1983 al 6.5.1987.

6. Infine, l'eccezione di prescrizione dell'Inps non può essere accolta in quanto la ricorrente ha inoltrato domanda di riscatto nei termini prescritti dalla legge e pertanto non è decorso il relativo termine previsto dalla legge.

7. Per le predette ragioni il ricorso va accolto nei suddetti termini con il conseguente riconoscimento del diritto della (omissis) al riscatto nel periodo dal 10.9.1983 al 6.5.1987, previo versamento degli eventuali oneri dovuti e al netto del periodo di dieci mesi e cinque giorni già riconosciuto (provvedimento Inps del 23.1.2019), con ogni conseguente riflesso previsto dalla legge anche sul futuro trattamento pensionistico.

8. In considerazione del parziale accoglimento delle pretese attoree si compensano le spese processuali ai sensi dell'art. 31, comma 3, del

c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16.10.2023.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11.01.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)